

Ai gentili clienti
Loro sedi

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

Premessa

L'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, ha previsto che:

- le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi ad essi non riconducibili;**
- il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare** senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.

Il successivo comma 2 dell' articolo 28, comma 2, del citato decreto legge, ha previsto, inoltre, che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, l'ISVAP avrebbe dovuto definire i contenuti minimi del contratto di assicurazione che il cliente potrà scegliere liberamente sul mercato e che la banca sarà obbligata ad accettare senza indugio. In ossequio alla suddetta disposizione, l'ISVAP ha emanato il suddetto regolamento attuativo (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2012).

Contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita

Il contratto di assicurazione sulla vita disciplinato dal suddetto regolamento **deve necessariamente soddisfare i requisiti indicati nella seguente tabella.**

I contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita

Forma assicurativa	<p>La forma assicurativa deve essere temporanea per il caso di morte:</p> <ul style="list-style-type: none">→ a capitale decrescente nei casi in cui il rimborso del mutuo immobiliare o del credito al consumo segua un piano di ammortamento;→ a capitale costante nei casi in cui il rimborso del credito al consumo non segua un piano di ammortamento predefinito.
Prestazioni assicurative	<p>Il contratto di assicurazione deve garantire il pagamento, al verificarsi del decesso dell'assicurato prima della scadenza del contratto, di un capitale assicurato pari o in linea rispetto al debito residuo del mutuo immobiliare o del credito al consumo.</p> <p>E' prevista la facoltà dell'impresa di corrispondere le eventuali rate del mutuo immobiliare o del credito al consumo in scadenza nel periodo che intercorre tra la comunicazione all'impresa del decesso dell'assicurato e la liquidazione del capitale assicurato, con successivo conguaglio all'atto della liquidazione del capitale assicurato.</p>
Limitazioni della prestazione	<p>La polizza assicurativa deve garantire la copertura del rischio di morte qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali.</p> <p>La garanzia è esclusa qualora la causa del decesso sia causata da dolo del contraente, dell'assicurato ovvero, dei beneficiari e, salvo patto contrario, del decesso per suicidio avvenuto nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto di assicurazione, ovvero del decesso dovuto a rischi catastrofali.</p>
Durata del contratto	<p>La durata della polizza deve essere almeno pari alla durata del mutuo immobiliare o del credito al consumo erogato.</p>
Periodicità del pagamento del premio	<p>Quanto alla periodicità del pagamento del premio, il contratto assicurativo può prevedere, alternativamente, il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none">→ di un premio unico anticipato;→ di un premio annuo, con possibilità di rateazione ed indicazione dei relativi costi.
Costi gravanti sul premio	<p>Il contratto di assicurazione deve indicare l'ammontare dei costi che nel corso della durata contrattuale sono sostenuti dal cliente, con separata indicazione dell'importo percepito dall'intermediario.</p>

Modalità di verifica dello stato di salute del cliente	di	La polizza deve recare la puntuale indicazione dei casi: → in cui è richiesta la visita medica, con i relativi costi a carico dell'impresa e/o del cliente, → in cui l'accertamento dello stato di salute dell'assicurato può avvenire tramite compilazione del questionario anamnestico.
Periodo "carenza"	di	Il contratto assicurativo deve prevedere: → l'esclusione della carenza in caso di visita medica; → in assenza di visita medica, una carenza non superiore a 90 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa ovvero, il pagamento integrale della prestazione in caso di decesso durante la carenza dovuto ad infortunio, malattia infettiva acuta o shock anafilattico.
Beneficiari vincolatari	o	I beneficiari o i vincolatari devono essere esplicitamente indicati dal cliente. Tuttavia, la banca o l'intermediario finanziario possono essere designati come beneficiari o vincolatari delle prestazioni assicurative solamente nel caso in cui il contratto di assicurazione non sia intermediato: → dalla banca o dall'intermediario finanziario stesso; → da soggetti legati alla banca o dall'intermediario da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.
Modalità denuncia decesso	di del	Il contratto deve indicare: → le modalità di denuncia del decesso dell'assicurato ; → l'elenco dettagliato della documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione del capitale.
Tempi liquidazione capitale assicurato	di del	Nella polizza devono essere indicati i tempi di liquidazione del capitale assicurato che, comunque, non deve superare i 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Estinzione anticipata del mutuo immobiliare o del credito al consumo	del al	In caso di estinzione anticipata del mutuo, il regolamento prevede che, nel caso di pagamento di un premio unico, l'impresa assicuratrice, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta estinzione anticipata del mutuo immobiliare o del credito al consumo, debba restituire al cliente la quota parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della polizza. Tuttavia, su richiesta del cliente, la polizza può proseguire fino alla scadenza contrattuale anche a favore di un nuovo

	beneficiario eventualmente designato.
Trasferimento del mutuo immobiliare	Anche in caso di trasferimento del mutuo immobiliare, il regolamento prevede che, qualora il cliente avesse provveduto al pagamento del premio in un'unica soluzione, l'impresa assicuratrice, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento del mutuo immobiliare, deve restituire al cliente la quota parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della polizza. Su richiesta del cliente, la polizza può proseguire fino alla scadenza contrattuale anche a favore di un nuovo beneficiario eventualmente designato.
Diritto di recesso	Il contratto può prevedere la possibilità per il cliente di recedere dal contratto di assicurazione entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla data in cui il contratto è concluso, con diritto alla restituzione del premio corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese sostenute per l'emissione del contratto.
Comunicazioni al cliente in corso di contratto	L'impresa deve inviare al cliente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero da ogni ricorrenza annuale, una comunicazione che contiene informazioni circa: <ul style="list-style-type: none"> → l'ammontare del capitale assicurato; → gli eventuali premi in scadenza ovvero in arretrato, con un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento; → il nominativo del/dei beneficiario/beneficiari o del/dei vincolatario/vincolatari.

OSSERVA

I contenuti minimi del contratto di assicurazione, collegato al contratto di mutuo o al credito al consumo, rappresentano l'offerta contrattuale di base e sono strumentali al confronto tra i diversi preventivi sottoposti al cliente, così come previsto dall'art. 28 comma 1 del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27, rubricato "*Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo*". In ogni caso, possono essere pattuite tra le parti condizioni di assicurazione diverse, purché di maggior favore per il cliente.

Informativa al cliente

Nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari condizionino l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita

sono tenute a fornire al cliente, all'avvio delle trattative per la concessione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, **informativa scritta avente ad oggetto:**

- i contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita previsti dal regolamento;
- la possibilità che gli è riconosciuta di ricercare sul mercato, entro un periodo non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla consegna del preventivo di assicurazione presentato dalla banca, un contratto di assicurazione sulla vita che soddisfi i predetti contenuti, ovvero preveda condizioni di maggiore favore per il cliente stesso, e che tale contratto sarà accettato dalla banca o dall'intermediario finanziario senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.

I preventivi relativi al contratto di assicurazione sulla vita che le banche, gli intermediari finanziari e gli altri intermediari assicurativi saranno tenuti a sottoporre al cliente sono redatti secondo il seguente modello (allegato 1 del regolamento ISVAP)

PREVENTIVO POLIZZA VITA LEGATA A MUTUO IMMOBILIARE O A CREDITO AL CONSUMO	
Impresa di assicurazione	Alpha
Denominazione commerciale del contratto di assicurazione	xxx
Nome banca o intermediario finanziario che eroga il finanziamento	Beta
DATI DELL'ASSICURATO	
Nome e Cognome	Mario Rossi
Data di nascita	01/01/1972
Età alla richiesta del preventivo	40 anni
Sesso	M
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	
Tipo di contratto	Temporanea caso morte a capitale decrescente
Capitale assicurato iniziale da corrispondere in caso di decesso	200.000 euro
Durata del contratto di assicurazione	10 anni
Decorrenza del contratto di assicurazione	01/05/2012
Opzione: pagamento delle rate del debito in scadenza tra la data del decesso e la liquidazione del capitale	prevista
Scadenza del contratto di assicurazione	01/05/2022
Beneficiari	moglie: Ada Rossi
Visita medica	non richiesta
Importo costi visita medica a carico di: indicare se impresa o assicurato	nessuno
Periodo di carenza***	non previsto
Termine per il diritto di recesso dell'assicurato	60 giorni
PREMIO E COSTI	
premio unico da versare alla stipula del contratto: di cui costi applicati Euro
premio annuo costante da versare per 10 anni: di cui costi applicati su ciascun premio annuo Euro
rateazione del premio annuo (indicare periodicità)	mensile
premio rateizzato di cui spese periodiche per la rateizzazione Euro

Preventivi on line e informativa sui siti Internet

Il regolamento dell'ISVAP impone alle imprese di assicurazione che commercializzano i prodotti vita di fornire, sul proprio sito internet, il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato avente ad oggetto la polizza assicurativa in linea con i suddetti contenuti minimi. **Sul sito internet dell'ISVAP è pubblicato l'elenco delle imprese di assicurazione che commercializzano i prodotti con l'indicazione della denominazione commerciale dei prodotti.**

OSSERVA

Ai fini della pubblicazione sul sito dell'ISVAP, le imprese di assicurazione che commercializzano tali

prodotti vita, devono comunicare le seguenti informazioni:

- denominazione commerciale del prodotto;
- URL del sito internet dell'impresa relativo alla pagina contenente le informazioni contrattuali del prodotto e il servizio on line di rilascio del preventivo personalizzato.

Entrata in vigore

Le banche e gli altri intermediari finanziari che condizionino l'erogazione di un mutuo immobiliare o di un credito al consumo alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, devono sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi, già a decorrere dal 1 luglio 2012. Tuttavia, le stesse avranno tempo entro il 1 settembre 2012, ad adeguarsi alle suddette disposizioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO